

SCM^{SpA}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA



PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

A cura di

Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

27 febbraio 2017

Tutti i diritti riservati

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per i Piani Individuali di Risparmio, noti anche con l'acronimo di PIR.

I PIR nascono per fornire una compiuta risposta all'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie (attualmente concentrato sulla liquidità) verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano, facilitando, così, la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Proprio al fine di indirizzare la liquidità dei risparmiatori verso le PMI italiane, sono state previste una serie di regole e presupposti che vincolano la creazione dei Piani Individuali di Risparmio sia da un punto di vista di durata dell'investimento che dei vari strumenti finanziari che lo compongono.

Qui di seguito riportiamo una sintesi delle caratteristiche principali.

A chi si rivolgono e quali vantaggi offrono

I destinatari della normativa sono le persone fisiche, escluse le imprese individuali, residenti nel territorio dello Stato.

In favore di tali soggetti – al verificarsi di determinate condizioni – è prevista l'esenzione da imposizione per i redditi di capitale ed i redditi diversi conseguiti.

In particolare, i suddetti redditi non devono derivare dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Al riguardo è opportuno precisare che si è in presenza di una partecipazione qualificata nei casi in cui, con riferimento a titoli negoziati in mercati regolamentati, le partecipazioni, i diritti o i titoli posseduti rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%. Tali percentuali aumentano rispettivamente al 20% ed al 25% nei casi in cui si tratti di partecipazioni non negoziate sui mercati regolamentati.

E' importante sottolineare come con riferimento alla disciplina relativa ai PIR, nel computo delle partecipazioni qualificate si debba tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica (i.e. coniuge, parente entro il terzo grado ed affine entro il secondo grado) e dalle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 2359, primo comma, c.c.

Importi

Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, ad € 30.000, ed entro un limite complessivo non superiore ad € 150.000.

Al riguardo l'intermediario deve tener separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

Modalità della costituzione dei PIR

Per procedere con la costituzione di un Piano Individuale di Risparmio occorre aprire un rapporto di custodia o amministrazione (anche fiduciaria) o di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto presso un intermediario autorizzato, con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, ovvero un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione presso una compagnia assicurativa.

L'operazione può essere effettuata tramite intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Limiti soggettivi

Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.

Pertanto non sarà possibile creare dei piani cointestati tra più soggetti.

Per tali motivi il soggetto che intende investire nel PIR dovrà rilasciare all'intermediario un'autocertificazione con cui dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Il conferimento dei valori: conseguenze

Come evidenziato, per la costituzione di un PIR possono essere destinate delle somme di danaro ovvero dei valori mobiliari. In quest'ultimo caso il conferimento viene considerato come cessione a titolo oneroso e, conseguentemente, l'intermediario da cui provengono i titoli è tenuto ad applicare il regime di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 (ossia l'imposta sostitutiva su un eventuale capital gain generato).

Composizione del piano

Una delle peculiarità della norma è data proprio dalla particolare composizione dei piani, i quali devono rispettare una serie di regole.

Difatti, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

Di questo 70%, almeno il 30% (quindi il 21% del totale) dev'essere a sua volta investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Al fine di incentivare la diversificazione e di promuovere investimenti su differenti società è stato, altresì, previsto che le somme o i valori destinati nel piano non possano comunque essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati

con la stessa controparte, con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Infine, nella scelta degli strumenti finanziari occorre prestare particolare attenzione anche allo scambio di informazioni in essere tra il nostro Stato e quello ove risiede il soggetto che emette i vari strumenti finanziari. Ciò in quanto le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Durata minima (*holding period*) per usufruire delle agevolazioni fiscali

Condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni è che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per almeno cinque anni.

Per tale motivo nel caso in cui gli strumenti finanziari dovessero venir rimborsati prima del quinquennio (al fine di non perdere le agevolazioni fiscali previste dalla norma in favore dei PIR), il controvalore conseguito dovrà essere reinvestito in altri strumenti finanziari con le medesime caratteristiche entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto rimborso.

La cessione anticipata è sempre possibile; tuttavia in questo caso, come nell'ipotesi in cui a seguito del rimborso degli strumenti non si dovesse procedere con l'acquisto di strumenti aventi le medesime caratteristiche, i redditi realizzati attraverso la cessione e/o il rimborso e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi.

In favore del contribuente che decide di disinvestire prima dello spirare del termine previsto della norma – al fine di non aumentare l'illiquidità dei piani –, è stato previsto che non vi sarà alcuna applicazione di sanzioni.

Il versamento delle imposte e dei relativi interessi dev'essere effettuato dagli intermediari entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione o al rimborso. Il danaro per corrispondere le imposte viene recuperato o

attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare del piano.

Cambio di intermediario

Il trasferimento del piano di risparmio dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro intermediario o impresa di assicurazione non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari e pertanto risulta essere del tutto neutrale.

Esenzione dalle imposte di successione

Infine, il Legislatore ha previsto un'ultima agevolazione assai significativa, consistente nel non assoggettamento degli strumenti finanziari detenuti nel Piano all'imposta sulle successioni e donazioni nel caso il trasferimento avvenga a causa di morte.

REFERENDUM SVIZZERO E CONSEGUENZE PER I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA

Lo scorso 12 febbraio il popolo svizzero è stato chiamato alle urne per esprimere il proprio parere sulla riforma dell'imposizione fiscale sulle imprese.

Uno dei progetti di riforma, che è stato bocciato con oltre il 59,1% degli elettori che hanno espresso il proprio dissenso, aveva come scopo principale quello di rispondere alle continue richieste avanzate dall'OCSE e dall'Unione Europea, che spingono affinché la Confederazione elvetica ponga fine al regime fiscale favorevole per le multinazionali.

Effettivamente ad oggi la Svizzera applica una tassazione federale del 7,8% sulle multinazionali straniere, a cui si aggiungono le aliquote cantonali. Tuttavia, diversi cantoni non aggiungono alcuna addizionale o applicano aliquote davvero irrisorie.

Il risultato del referendum ha una notevole rilevanza per tutti i soggetti residenti fiscalmente nel nostro Stato che detengono investimenti e/o attività finanziarie in Svizzera.

Ciò in quanto l'art. 12 D.L. 78/2009, intitolato contrasto ai paradisi fiscali, prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione e come conseguenza prevede il raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni applicabili.

Ai fini della precisa individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, il suddetto art. 12 riporta il testo già contenuto nel D.L. 167/1990 (che disciplina le sanzioni per la violazione del mancato monitoraggio) e richiama gli elenchi riportati nei D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Quest'ultimo decreto ministeriale elenca tutti i Paesi considerati "*black list*", per i quali si applica la disciplina delle C.F.C. (Controlled Foreign Companies): essa prevede un regime di tassazione "per trasparenza" in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

Ebbene, a seguito delle modifiche apportate all'art. 167 co. 4 del TUIR dalla Legge di Stabilità del 2016 è stato implicitamente abrogato il D.M. 21 novembre 2001 ed è stato previsto che ai fini della C.F.C. si considerano privilegiati quegli Stati o territori nei quali il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Ne consegue che, sebbene con il D.M. 9 agosto 2016 la Svizzera sia stata eliminata dall'elenco dei Paesi "*black list*" individuati nel famoso D.M. 4 settembre 1996, relativo ai Paesi con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai fini fiscali, il Paese elvetico risulta ancora a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 12 D.L. 78/2009, in quanto da un lato è ancora presente

nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999 e, dall'altro lato, il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Per tali motivi, in caso di accertamento relativo agli investimenti e/o alle attività detenute in Svizzera, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30% (invece che dal 3 al 15%) per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, nonché il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infine, anche l'ammontare della sanzioni su quest'ultime imposte saranno raddoppiate ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.L. 78/2009.

Alla luce delle susesposte considerazioni per i soggetti che detengono nel paese elvetico investimenti e/o attività finanziarie in violazione degli obblighi di monitoraggio previsti dal D.L. 167/90 occorrerà valutare la vantaggiosa opportunità di aderire alla nuova Voluntary Disclosure *bis*, il cui termine ultimo per presentare l'istanza di adesione è il 31 luglio 2017.

Ciò in quanto in questa sede la Svizzera, esattamente come nella precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria, verrà considerata come un Paese "*black list* con accordo" e godrà di tutte le agevolazioni previste dalla normativa sia ai fini della riduzione delle sanzioni applicabili che delle annualità oggetto di regolarizzazione, senza considerare i benefici penali in caso di commissione di reati tributari.



Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

investimenti@scmsim.it

www.scmsim.it

Il presente dossier (la "Presentazione") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la "Società"). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.